



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torre Annunziata*

Ordine di servizio n. 460/2021

Oggetto: Indicazioni in materia di “E.P.P.O.” (*European Public Prosecutor’s Office*)

Il Procuratore della Repubblica

Vista la direttiva UE 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea del 28 luglio 2017 (di seguito indicata come *Direttiva*), recante la definizione dei reati in materia di frode e degli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

visto il Regolamento UE 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea del 31 ottobre 2017 ed entrato in vigore il 20 novembre 2017 (di seguito indicato come *Regolamento*), istitutivo della Procura Europea e recante le norme relative al suo funzionamento;

visto il Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, avente ad oggetto “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”, con il quale sono stati modificati gli artt. 316, 316-ter, 319-quater, 322-bis, 640 comma 1 n. 1 c.p., l’art. 6 del decreto legislativo 74/2000, l’art. 295 del DPR 43/73, l’art. 1 del decreto legislativo 8/16, l’art. 2 della legge 898/86 e gli artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 231/2001 (mediante estensione del sistema sanzionatorio a carico degli *enti* nei casi di reato commesso in danno o che offenda gli interessi finanziari dell’Unione) nonché è stato inserito l’art. 25 sexiesdecies nel decreto legislativo da ultimo citato;

visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017;

vista la nota EPPO/DC/2021/175 del 23 aprile 2021 del Vice Procuratore Capo Europeo – Procuratore Europeo per l’Italia, recante indicazioni in materia di assunzione delle funzioni giurisdizionali da parte della Procura Europea “EPPO”;

vista la nota EPPO /DC/2021/238 datata 20 maggio 2021 del Vice Procuratore Capo Europeo Procuratore Europeo per l’Italia, recante indicazioni sulle modalità di scambio informazioni e consultazioni tra l’ufficio della Procura Europea (EPPO) e le Procure della Repubblica;

vista la nota del Capo del Dipartimento della organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia datata 21 maggio 2021 avente ad oggetto l’avvio dell’operatività dall’1 giugno 2021 della Procura Europea ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 e del decreto legislativo 29 gennaio 2021, n. 9 – Ruolo e necessità organizzative e logistiche per i Procuratori europei delegati – Prime indicazioni;



vista la nota EPPO /DC/2021/300 datata 11 giugno 2021 del Vice Procuratore Capo Europeo Procuratore Europeo per l'Italia, recante il nuovo modello EPPO Crime Report (ECR) per l'informativa alla Procura Europea (EPPO) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento;

vista la delibera adottata dal CSM in data 28.7.2021, pratica n. 606/VV/2021, in materia di organizzazione degli uffici di Procura a seguito dell'istituzione e dell'avvio delle attività della Procura Europea (EPPO);

visto il paragrafo 14 dell'ordine di servizio n. 220/2021 datato 31.3.2021, recante i vigenti criteri organizzativi di questo Ufficio, a mente del quale l'attività di iscrizione delle notizie di reato è attribuita, in via principale, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto e solo in via residuale al Sostituto Procuratore di turno agli affari urgenti (limitatamente alle notizie di reato urgenti e a quelle suscettibili di immediata definizione);

rilevato che, allo stato, il posto di Procuratore Aggiunto previsto nella pianta organica di questo Ufficio, è vacante;

visto l'ordine di servizio n. 320/21 datato 31.5.2021, con il quale, a seguito di richiesta formulata in tal senso dal Procuratore Europeo per l'Italia, Vice Procuratore Europeo, in data 23.4.2021, previo interpello è stato individuato il magistrato referente (*recte* punto di contatto) di questo Ufficio per i contatti con la Procura Europea, nel Sostituto Procuratore dott. Antonio Barba;

rilevato che il livello decentrato di EPPO è rappresentato dai Procuratori Europei Delegati (P.E.D.) aventi sede nei singoli Stati membri, i quali operano in Italia con competenza su tutto il territorio nazionale, ma con ripartizione territoriale, avente natura meramente organizzativa, in uffici istituiti presso le Procure della Repubblica di Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Catanzaro e Palermo e che, per la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, il riferimento è costituito dai due P.E.D. nominati per il Distretto di Napoli;

considerato che i P.E.D., per i reati di competenza dell'EPPO, esercitano le funzioni inquirenti e reagenti sul territorio nazionale "in via esclusiva", in ogni stato e grado del procedimento e fino alla emissione della sentenza definitiva, senza la possibilità di alcuna delega, sostituzione, applicazione o supplenza tra pubblici ministeri appartenenti alle Procure della Repubblica e all'EPPO, non essendo applicabili né l'art. 370 c.p.p., né l'art.110 Ord. Giud.;

ravvisata l'opportunità di procedere ad una ricognizione della normativa vigente in materia di EPPO e di formulare le conseguenti indicazioni per la gestione delle notizie di reato di competenza della Procura Europea e dei rapporti con la stessa, alla luce delle disposizioni richiamate in premessa;

sentiti i Sostituti Procuratori dell'Ufficio e rilevato che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni;

procede alla seguente ricognizione normativa

1. Competenza dell'EPPO

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, *"L'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento. A tale proposito l'EPPO svolge indagini, esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo"*.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, "1. L'EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1371 (...), l'EPPO è competente soltanto qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di EUR."

"2. L'EPPO è competente anche per i reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, quale attuata dal diritto nazionale, se l'attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1".

"3. L'EPPO è altresì competente per qualsiasi altro reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. La competenza riguardo a tali reati può essere esercitata solo in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3".

"4. In ogni caso, l'EPPO non è competente per i reati in materi di imposte dirette nazionali, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati".

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, "L'EPPO è competente per i reati di cui all'articolo 22 se tali reati:

- a) sono stati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri;
- b) sono stati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio o;
- c) sono stati commessi al di fuori dei territori di cui alla lettera a) da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.

Ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva, "1. (omissis) per interessi finanziari dell'Unione si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati; (omissis);

"2. In materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, la presente direttiva si applica unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA. Ai fini della presente direttiva, i reati contro il sistema comune dell'IVA sono considerati gravi qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale (...) siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 EUR".

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva, "Ai fini della presente direttiva si considerano frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione:

- a) in materia di spese non relative agli appalti, l'azione od omissione relativa:
 - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;
 - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
 - iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;
- b) in materia di spese non relative agli appalti, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, l'azione od omissione relativa:

i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;

ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero

iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;

c) in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA di cui alla lettera d), l'azione od omissione relativa:

i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;

ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero

iii) alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto;

d) in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione:

i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;

ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero

iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA".

Ai sensi dell'art. 4 della Direttiva, "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclaggio di denaro come descritto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 e riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva costituisca reato".

"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano reato.

a) Ai fini della presente direttiva, s'intende per corruzione passiva l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

b) Ai fini della presente direttiva, s'intende per corruzione attiva l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato.

Ai fini della presente direttiva, s'intende per appropriazione indebita l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello, per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

4. Ai fini della presente direttiva, s'intende per funzionario pubblico:

a) un funzionario dell'Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo;

i) per funzionario dell'Unione s'intende una persona:

- che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente assunto per contratto dall'Unione (omissis);

- distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione. (omissis)

ii) per funzionario nazionale s'intende: il funzionario o il funzionario pubblico secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue funzioni. ”

Ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva, “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4. ”

“2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3”.

Alla stregua delle disposizioni normative su riportate, è possibile individuare i reati rientranti nella competenza dell'EPPO.

a) **Frodi non relative ad appalti**

Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto; mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi.

Di regola i reati su indicati, per radicare la competenza di EPPO, devono comportare un danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non inferiore a 10.000 EUR, salvo quanto previsto al paragrafo 2 lettere a) e b).

Il riferimento è ai reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis, 640-ter, comma 2, c.p.; art. 2 legge 23.12.1986 n. 898; art. 282 dPR 23.1.1973 n. 43.

b) **Frodi relative ad appalti**

Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto; mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione, allorché commessa al medesimo fine ed allo scopo di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto.

Di regola i reati su indicati, per radicare la competenza di EPPO, devono comportare un danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non inferiore a 10.000 EUR, salvo quanto previsto al paragrafo 2 lettere a) e b).

Il riferimento è ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 356, 640, co. 2, n. 1, 640-bis, 640-ter, comma 2, c.p..

c) **Frodi relative ad entrate diverse da quelle derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA**

Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto; mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

Di regola i reati su indicati, per radicare la competenza di EPPO, devono comportare un danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non inferiore a 10.000 EUR, salvo quanto previsto al paragrafo 2 lettere a) e b).

Il riferimento è ai reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640 co. 2 n.1, 640-bis, 640-ter c.p.; 2 legge 23.12.1986 n. 898; 282 DPR 23.1.1973 n. 43.

d) Entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA

Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione; mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA.

Per radicare la competenza dell'EPPO i reati contro il sistema comune dell'IVA devono essere gravi, ovvero devono essere connessi al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e quindi commessi, oltre che in Italia, anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, e devono comportare un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 EUR.

Il riferimento è ai reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-quater e 11 D.Lgs. 74/2000.

e) Fatti di corruzione "passiva e attiva"

Reati commessi dal funzionario pubblico che, direttamente o indirettamente, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, cui consegua la lesione effettiva o potenziale degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Reati commessi dal privato che, direttamente o tramite un terzo, offre o procura un vantaggio di qualsiasi natura ad un *funzionario pubblico* o ad un terzo, affinché il funzionario pubblico compia od ometta un atto delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, cui consegua la lesione effettiva o potenziale degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Di regola i reati su indicati, per radicare la competenza di EPPO, devono comportare un danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non inferiore a 10.000 EUR, salvo quanto previsto al paragrafo 2 lettere a) e b).

Il riferimento è ai reati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis c.p..

f) Fatti di "appropriazione indebita" – peculato

Reati, consumati o tentati, commessi dal funzionario pubblico che, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, se ne appropri o li eroghi o li destini per scopi diversi da quelli previsti, quando dal fatto consegua una lesione degli interessi finanziari dell'Unione.

Di regola i reati su indicati, per radicare la competenza di EPPO, devono comportare un danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non inferiore a 10.000 EUR, salvo quanto previsto al paragrafo 2 lettere a) e b).

Il riferimento è ai reati di cui agli artt. 314, 316, 322-bis, 323 c.p..

g) Fatti di riciclaggio

Reati, consumati o tentati, che abbiano, comunque, ad oggetto denaro e cose provento delle fattispecie indicate ai punti che precedono.

Di regola i reati su indicati, per radicare la competenza di EPPO, devono comportare un danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non inferiore a 10.000 EUR, salvo quanto previsto al paragrafo 2 lettere a) e b).

Il riferimento è ai reati di cui agli artt. 379, 512 bis, 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1, c.p..

h) Reati associativi

Reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale configurata dal diritto nazionale, se l'attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di

uno dei reati meglio indicati ai punti che precedono commessi in danno degli interessi finanziari dell'UE.

Il riferimento è ai reati di cui agli artt. 416, 416 bis c.p. e 291 quater d.P.R. n. 43/1973.

i) Concorso, istigazione, favoreggiamento, tentativo

Ai reati sopra indicati sono equiparati i casi di concorso, istigazione e favoreggiamento, nonché - limitatamente ai reati relativi alle *frodi* (di cui all'art. 3 della *Direttiva*) e alla *appropriazione indebita* (di cui all'art. 4, comma 3, della *Direttiva*) nei termini rispettivamente innanzi precisati - anche i reati nella forma del tentativo.

l) Reati connessi

Qualsiasi altro reato "*indissolubilmente connesso*" ad una condotta criminosa rientrante nell'ambito sopra delineato.

2. L'esercizio della competenza di EPPO tramite indagine o avocazione

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento l'esercizio della competenza dell'EPPO è subordinato ad alcune condizioni.

Qualora uno dei reati su indicati, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 della Direttiva, abbia comportato o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 10.000 EUR, l'EPPO può esercitare la propria competenza soltanto se:

a) il caso ha ripercussioni a livello dell'Unione che richiedono lo svolgimento di un'indagine da parte dell'EPPO;

oppure

b) possono essere sospettati di aver commesso il reato funzionari o altri agenti dell'Unione, ovvero membri delle istituzioni dell'Unione.

Ai fini della verifica dei presupposti della propria competenza, l'EPPO consulta le autorità nazionali competenti o gli organi dell'Unione.

Nel caso in cui EPPO ritenga di esercitarla, non è ammissibile una concorrente competenza delle autorità nazionali.

Inoltre, l'EPPO si astiene dall'esercitare la propria competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 22 del Regolamento, e previa consultazione con le autorità nazionali, rinvia senza indebito ritardo il caso a queste ultime, qualora:

a) la sanzione massima prevista dal diritto nazionale per un reato rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento sia equivalente o meno severa della sanzione prevista per il reato indissolubilmente connesso di cui all'art. 22, paragrafo 3, del Regolamento sempre che quest'ultimo non sia strumentale alla commissione del reato rientrante nel campo di applicazione dell'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento;

b) vi sia motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato da un reato di cui all'articolo 22 del Regolamento non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato ad un'altra vittima.

In ogni caso, l'EPPO, con il necessario consenso delle autorità nazionali competenti, può esercitare la propria competenza in relazione ai reati di cui all'art. 22 del Regolamento anche nei casi che ne sarebbero esclusi ai sensi della lettera b) su indicata, qualora sia in una posizione migliore per svolgere le indagini o esercitare l'azione penale.

L'EPPO non è competente per i reati in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi i reati ad essi indissolubilmente legati.

Ai sensi degli artt. 25, par. 6, del Regolamento e 16 del D.Lgs. 9/2021, i contrasti sulla competenza tra la Procura Europea ed una o più Procure della Repubblica sono risolti, applicandosi per quanto compatibili gli artt. 54, 54 -bis, 54 -ter, 54 -quater c.p.p., dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

In base all'articolo 25 del Regolamento, l'EPPO può esercitare la sua competenza “avviando un'indagine a norma dell'articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27».

Dal combinato disposto degli articoli 26 e 27 del Regolamento si evince che la distinzione tra le due diverse modalità di iniziativa della Procura Europea dipende dalla circostanza se sia già stato iscritto, o meno, un procedimento per gli stessi fatti a livello nazionale, in quanto nel primo caso (preesistenza di un procedimento italiano) l'EPPO non può dare corso autonomamente ad una propria attività investigativa, ma deve necessariamente prima avocare il procedimento iscritto in ambito interno (art. 27), mentre nel secondo caso l'EPPO avvia autonomamente la propria indagine, informandone senza ritardo l'autorità che ha segnalato il reato (art. 26).

2.1 L'obbligo di informazione ad EPPO

Ai sensi degli artt. 24 e 27 del *Regolamento*:

- le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea (sia l'Autorità Giudiziaria che gli organi di polizia giudiziaria) comunicano senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa (*recte* notizia di reato) in relazione alla quale quest'ultima potrebbe esercitare la propria competenza;

- analogo obbligo di informativa all'EPPO senza indebito ritardo grava sia sull'Autorità Giudiziaria che sugli organi di polizia giudiziaria qualora sia avviata un'indagine su un reato in relazione alla quale EPPO potrebbe esercitare la propria competenza ovvero qualora successivamente all'avvio di un'indagine emerga un siffatto reato, in modo tale che EPPO possa decidere se esercitare il diritto di avocazione;

- la segnalazione ad EPPO contiene, quali elementi minimi, una descrizione dei fatti, la valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica dei fatti, qualsiasi altra informazione relativa alle vittime anche potenziali, agli indagati e ad ogni altra persona coinvolta;

- l'EPPO è altresì informata, con le modalità su indicate, dei casi in cui non sia possibile valutare se sussistano i presupposti della sua competenza (danno per gli interessi finanziari dell'Unione pari o superiore a 10.000 Eur ovvero ripercussione del caso a livello dell'Unione che richieda un'indagine dell'EPPO oppure sospetto coinvolgimento di funzionari o altri agenti dell'Unione ovvero di membri delle istituzioni dell'Unione);

non sussiste, pertanto, l'obbligo di informazione nei casi in cui sia certa l'insussistenza dei presupposti della competenza dell'EPPO;

- EPPO può chiedere alle Autorità degli Stati membri le ulteriori informazioni di cui queste dispongano anche nel caso di violazioni che abbiano comportato un danno per gli interessi finanziari dell'Unione, diverse da quelle di competenza dell'EPPO (ad es., danno non superiore a 10.000 € per gli interessi finanziari dell'Unione);

- EPPO può chiedere alle Autorità degli Stati membri ulteriori informazioni di cui queste dispongano anche al fine di consentire al collegio di cui all'art. 9 del Regolamento di emanare direttive generali sull'interpretazione dell'obbligo di informare EPPO in merito ai casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 25 paragrafo 2 del Regolamento (violazioni che abbiano comportato un danno per gli interessi finanziari dell'Unione, diverse da quelle di competenza dell'EPPO);

- anche nel caso in cui EPPO si sia astenuta dall'esercitare il suo diritto di avocazione, in qualsiasi momento del procedimento le autorità nazionali informano EPPO di eventuali fatti nuovi che possano indurla a rivedere la sua decisione di non esercitare la propria competenza;

- l'obbligo di informazione all'EPPO sussiste, evidentemente, tanto al momento della prima comunicazione della notizia di reato quanto successivamente nel corso delle indagini.

2.2 L'informazione da parte di EPPO

Ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 del *Regolamento*, EPPO:

- una volta ricevuta la segnalazione di un reato astrattamente rientrante nella sua competenza, qualora, a seguito della verifica, decida che non vi sono motivi per avviare un'indagine, informa l'Autorità che le ha segnalato il reato;

- una volta ricevuta la segnalazione di un reato astrattamente rientrante nella sua competenza, qualora, a seguito della verifica, decida di avviare un'indagine, ne informa senza indebito ritardo l'Autorità che le ha segnalato il reato;

- se viene a conoscenza della possibilità che sia stato commesso un reato che esula dalla sua competenza, ne informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti e trasmette loro tutte le prove pertinenti;

- qualora decida di esercitare il diritto di avocazione, ne informa l'autorità nazionale che le ha fornito le informazioni;

- del pari, qualora decida di astenersi dall'esercitare il diritto di avocazione, ne informa l'autorità nazionale che le ha fornito le informazioni;

- qualora venga a conoscenza, in modo diverso dalle informazioni da parte dell'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro, del fatto che queste ultime hanno già avviato un'indagine in relazione ad un reato che potrebbe essere di sua competenza, ne informa senza ritardo dette autorità;

- informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall'esercitare la sua competenza.

2.3 L'iscrizione della notizia di reato di competenza di EPPO

Nel caso in cui la potenziale competenza dell'EPPO emerga già al momento del deposito della notizia di reato questa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 9/2021, va depositata sia al pubblico ministero nazionale che al P.E.D..

In tal caso, peraltro, la notizia di reato non va iscritta, di norma, nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., ma va annotata in un apposito registro, tenuto in forma automatizzata, istituito dal Ministro della Giustizia, in attesa della comunicazione di EPPO di esercitare, o meno, la propria competenza ovvero del decorso del termine di 30 gg. dalla annotazione nel suddetto registro, salvo che risulti necessario procedere al compimento di atti urgenti o vi sia motivo di ritenere che un ritardo nell'avvio delle indagini possa comprometterne l'esito e sempre che la Procura europea non abbia già comunicato di esercitare la propria competenza.

In tale ultimo caso il pubblico ministero informa il P.E.D. della iscrizione del procedimento e dell'avvio delle indagini preliminari aventi carattere d'urgenza.

Alla iscrizione, nel registro ex art. 335 c.p.p., della notizia di reato astrattamente rientrante nella competenza di EPPO si procede:

- decorsi 30 giorni dalla annotazione nel registro automatizzato, sempre che la Procura europea non abbia comunicato di voler esercitare la propria competenza;

- anche prima della scadenza del termine suddetto, nel caso in cui la Procura europea abbia già comunicato di non voler esercitare la propria competenza.

Ai sensi dell'art. 27 del *Regolamento*, qualora sia informata di reati potenzialmente di sua competenza successivamente all'avvio di un'indagine, l'EPPO esercita il suo potere di avocazione nel termine massimo di 5 giorni (o di 10 giorni nel caso di proroga) dal ricevimento delle informazioni da parte delle Autorità nazionali che, fino al decorso di tale termine, si astengono dall'adottare qualsiasi decisione che possa precludere il potere di avocazione.

Una volta che EPPO abbia esercitato il potere di avocazione, il pubblico ministero nazionale trasferisce il procedimento all'EPPO e si astiene da ulteriori atti di indagine in relazione al medesimo reato.

L'EPPO, infatti, può esercitare il suo potere di avocazione a condizione che l'indagine nazionale non sia già stata conclusa e che l'imputazione non sia già stata presentata ad un organo giurisdizionale.

Anche nel caso in cui l'EPPO abbia comunicato il proprio intendimento di non avocare o sia decorso il termine per l'esercizio di tale potere, le autorità nazionali comunicano all'EPPO eventuali nuovi fatti che possano indurla a rivedere la sua decisione di non esercitare competenza.

Nel secondo caso, al fine di consentire all'EPPO di assumere le proprie determinazioni in merito all'eventuale avocazione, le Autorità giudiziarie degli Stati membri hanno l'obbligo di informare l'EPPO quando viene dato avvio ad indagini su un reato di sua potenziale competenza.

3. Lo svolgimento delle indagini

Le attività investigative dell'EPPO sono regolate dagli artt. 28 e segg. del *Regolamento*.

Il coinvolgimento delle autorità nazionali in tali attività investigative può avvenire:

a) su incarico del PED italiano incaricato del caso; in tale ipotesi l'autorità nazionale assicura l'osservanza di tutte le istruzioni e adotta le misure assegnate (art. 28, comma 1 *Reg.*);

b) anche in assenza di istruzioni del PED incaricato del caso, in qualsiasi momento durante le indagini condotte da EPPO, l'autorità nazionale adotta le misure urgenti necessarie per garantire l'efficacia delle indagini; in tal caso l'autorità nazionale informa senza indebito ritardo il PED incaricato del caso delle misure urgenti adottate (art. 28, comma 2, *Reg.*);

c) su incarico del PED italiano incaricato di prestare assistenza ad altro PED nel caso di indagini transfrontaliere (art. 31, comma 4 *Reg.*).

4. Restituzione del procedimento all'Autorità nazionale

La restituzione del procedimento da parte di EPPO all'autorità nazionale è disciplinata dall'art. 34 del *Regolamento*.

Essa è prevista senza indebito ritardo nei seguenti casi:

a) qualora l'indagine di EPPO riveli che i fatti oggetto di indagine non costituiscono reati di competenza dell'EPPO;

b) qualora l'indagine di EPPO riveli che, per un reato ritenuto di competenza dell'EPPO pur se comportante un danno per gli interessi dell'Unione europea inferiore ai 10.000 EUR, non sussistano più le condizioni per l'esercizio della competenza di EPPO (ripercussioni a livello dell'Unione europea che richiedano un'attività di indagine da parte dell'EPPO ovvero sospetto di coinvolgimento di funzionari o altri agenti dell'Unione ovvero membri delle istituzioni dell'Unione);

c) qualora, con riguardo ad un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell'Unione inferiore a 100.000 EUR, il collegio di cui all'art. 9 *Regolamento* ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l'azione penale a livello dell'Unione e che sia nell'interesse dell'efficienza delle indagini o dell'azione penale rinviare il caso alle autorità nazionali competenti;

d) qualora, nel caso dei reati di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettere a) e b) della Direttiva, il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato ad un'altra vittima;

e) qualora l'EPPO intenda archiviare il procedimento per un reato connesso indissolubilmente a quelli rientranti nella sua competenza e l'autorità nazionale richieda, dopo essere stata obbligatoriamente consultata, la trasmissione del procedimento.

Nel caso di rinvio ai sensi delle lett. b), c) e d), peraltro, l'EPPO resta competente se, nel termine massimo di 30 giorni, le autorità nazionali competenti non accettano di farsi carico del caso.

Ove trasferisca il fascicolo all'autorità nazionale, l'EPPO chiude il caso e si astiene dall'adottare ulteriori misure di indagine.

formula le seguenti indicazioni

al fine di procedere correttamente alle iscrizioni dei nuovi procedimenti penali astrattamente rientranti nella competenza di EPPO e di gestire correttamente i rapporti con quest'ultima.

1. Comunicazione contestuale (art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 9/2021) della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria alla Procura di Torre Annunziata e all'EPPO

Le comunicazioni di cui all'art. 347 c.p.p., le denunce, le querele, gli esposti e gli ulteriori atti, comunque denominati, aventi ad oggetto reati in relazione ai quali la Procura Europea potrebbe esercitare la propria competenza ai sensi degli artt. 22 e 25, par. 1, 2 e 3 del *Regolamento*, trasmesse contestualmente all'EPPO e a questa Procura della Repubblica, saranno tempestivamente sottoposte, a cura del personale dell'UNRAU addetto alla predisposizione delle schede di iscrizione nel registro delle notizie di reato e/o a cura del pubblico ministero di turno agli Affari Urgenti, all'attenzione del Procuratore della Repubblica, il quale provvederà alla loro annotazione nell'apposito Registro di "annotazione temporanea".

L'informativa di reato, una volta annotata nel suddetto registro di annotazione temporanea, sarà tenuta dalla segreteria del Procuratore della Repubblica.

Alla iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p. si procederà decorsi 30 giorni dalla annotazione della stessa nel suddetto registro di "annotazione temporanea", sempre che la Procura europea *medio tempore* non abbia comunicato di voler esercitare la propria competenza, ovvero anche prima di detto termine qualora EPPO abbia già comunicato che non intenda esercitare la propria competenza.

Si procederà alla iscrizione delle predette notizie di reato nel Registro Generale delle Notizie di reato e alla loro assegnazione secondo i criteri ordinari previsti dal vigente programma organizzativo dell'Ufficio prima del termine su indicato solo nel caso in cui - non avendo l'EPPO già comunicato di esercitare la propria competenza - risulti necessario procedere al compimento di atti urgenti o vi sia motivo di ritenere che un ritardo nell'avvio delle indagini possa comprometterne l'esito.

A tale iscrizione ed al compimento degli atti urgenti si provvederà sentito - a cura del magistrato individuato quale punto di contatto con EPPO ovvero del Procuratore della Repubblica - uno dei P.E.D. distaccati presso la Procura della Repubblica di Napoli oppure, in caso di indisponibilità di questi ultimi, il P.E.D. italiano di turno.

Qualora l'EPPO abbia comunicato di esercitare la propria competenza, l'informativa sarà portata all'attenzione del Procuratore della Repubblica, a cura della segreteria di quest'ultimo, ai fini della iscrizione a modello 45 "*atti relativi all'informativa EPPO*" e dell'assegnazione del relativo procedimento secondo criteri ordinari, nel quale confluiranno tutte le successive eventuali comunicazioni sulla medesima vicenda; il procedimento iscritto a modello 45 sarà un mero contenitore e sarà archiviato agli atti dell'Ufficio, allorché l'EPPO comunicherà la definizione del procedimento.

Qualora l'EPPO comunichi di astenersi dall'esercitare la propria competenza, ai sensi dell'art. 25, comma 5, e 26, comma 7, del *Regolamento*, l'informativa sarà portata all'attenzione del Procuratore della Repubblica, a cura della segreteria di quest'ultimo, ai fini dell'iscrizione della stessa in uno dei registri penali (modello 21, 44, 45) e dell'assegnazione secondo i criteri generali previsti dal vigente programma organizzativo dell'Ufficio.

2. Comunicazione della notizia di reato di competenza dell'EPPO solo alla Procura di Torre Annunziata

Qualora, in relazione ad una notizia di reato depositata esclusivamente presso questa Procura della Repubblica e non ancora iscritta nel registro ex art. 335 c.p.p., si profili, anche astrattamente, la competenza dell'EPPO, la stessa - a cura del personale dell'UNRAU addetto alla predisposizione

delle schede di iscrizione nel registro delle notizie di reato e/o a cura del pubblico ministero di turno agli Affari Urgenti - sarà tempestivamente portata all'attenzione del Procuratore della Repubblica, il quale ne valuterà il contenuto e, qualora ritenga che la stessa sia relativa, anche solo astrattamente, a reati di competenza dell'EPPO, trasmetterà al Procuratore Europeo, avvalendosi della collaborazione del magistrato individuato quale punto di contatto con EPPO, l'informativa prevista dall'art. 24, paragrafi 2 e 4, del Regolamento - contenente, quali elementi minimi, una descrizione dei fatti, la valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica dei fatti, qualsiasi altra informazione relativa alle vittime anche potenziali, agli indagati e ad ogni altra persona coinvolta - senza procedere ad autonoma iscrizione ex art. 335 c.p.p. nel Registro Generale delle Notizie di reato, ma provvedendo solo ad annotare gli atti nell'apposito Registro di "*annotazione temporanea*" di cui al punto 1).

In tal caso trovano applicazione le altre indicazioni su formulate per l'ipotesi della notizia di reato trasmessa contestualmente anche ad EPPO.

3. Notizia di reato di competenza dell'EPPO emersa nel corso delle indagini

Nel caso di emersione della possibile competenza dell'EPPO nel corso delle indagini, il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento ne informerà tempestivamente, per le vie brevi o con informativa scritta, il Coordinatore della sezione di propria appartenenza ovvero il Procuratore della Repubblica.

Qualora si convenga sulla competenza di EPPO, sarà trasmessa a quest'ultima l'informativa prevista dall'art. 24, paragrafi 2 e 4, del Regolamento, redatta a cura del magistrato assegnatario del procedimento, contenente tutti gli elementi che consentano ad EPPO di effettuare le valutazioni in ordine alla propria competenza (una descrizione dei fatti, la valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica dei fatti, qualsiasi altra informazione relativa alle vittime anche potenziali, agli indagati e ad ogni altra persona coinvolta), senza procedere né ad autonoma iscrizione dei reati emersi nel Registro Generale delle Notizie di reato né ad annotazione degli stessi nell'apposito Registro di "*annotazione temporanea*".

La suddetta informativa dovrà recare una sintetica descrizione dei fatti, comprensiva della valutazione del danno per l'Unione Europea e della qualificazione giuridica dei fatti, e alla stessa non dovranno essere allegati gli atti di indagine.

Si procederà ad iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p. solo qualora, nel termine di 5 giorni (o 10 gg. nel caso di proroga) dalla ricezione della suddetta informativa, l'EPPO non abbia comunicato di esercitare il proprio potere di avocazione ovvero, immediatamente, previa consultazione con uno dei PED presso la Procura della Repubblica di Napoli oppure, in caso di indisponibilità di questi ultimi, con il P.E.D. italiano di turno, qualora risulti necessario procedere al compimento di atti urgenti o vi sia motivo di ritenere che un ritardo nell'avvio delle indagini possa comprometterne l'esito.

Alla consultazione su indicata provvede il magistrato assegnatario del procedimento ovvero, nel caso di indisponibilità, assenza o impedimento di quest'ultimo, il magistrato individuato quale punto di contatto con EPPO oppure il Procuratore della Repubblica.

L'informativa per l'EPPO sarà inviata dal Sostituto Procuratore titolare del procedimento per conoscenza anche al Procuratore della Repubblica e al magistrato punto di contatto con EPPO.

Le informative ad EPPO saranno trasmesse tramite un modulo PDF compatibile che contiene tutti i campi necessari richiesti dall'art. 24, comma 4, del Regolamento.

Le stesse, fino alla fornitura, da parte dell'EPPO, delle credenziali di accesso al cd. EPPO-Box (sistema di trasmissione informatico sicuro delle informazioni operative), saranno trasmesse attraverso lo strumento della posta elettronica, accompagnandole con una nota firmata anche digitalmente, indirizzandole ad uno dei PED di Napoli, utilizzando il loro indirizzo mail con il dominio *giustizia.it*.

Il presente ordine di servizio ha efficacia immediata.

Si allegano al presente ordine di servizio:

- a) Elenco contatti della Procura Europea EPPO;
- b) Modulo PDF EPPO Crime Report (ECR) per l'informativa ex art. 24 del Regolamento;
- c) Guida rapida per l'uso del Modello automatizzato di informazioni alla Procura Europea;
- d) Tabella sinottica relativa allo scambio di informazioni tra l'EPPO e le Autorità Giudiziarie degli Stati membri.

Si comunichi ai Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo anche per la partecipazione al personale amministrativo interessato, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata.

Si trasmetta in copia ai PED di Napoli e al Procuratore Europeo per l'Italia Vice Procuratore Capo Europeo.

Si pubblichi sul sito web istituzionale della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Si manda alla segreteria per gli adempimenti.

Torre Annunziata, 20 settembre 2021

Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragliasso

